SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 252



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

06A09656

TESTO DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2006.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 25 marzo 2007 alle ore tre (legali) di domenica 28 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 10

06A09657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2001/2008 e 1° marzo 2005/2012, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° settembre 2006 e scadenza 1° marzo 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.858.450.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.000.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2006 e scadenza 1° marzo 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2007, è accertato nella misura del:

1,80% per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 11;

1,80% per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 429.452.100,00 euro, così ripartiti:

euro 195.452.100,00 per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168);

euro 234.000.000,00 per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 31.7.3.) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore: CANNATA

06A09618

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Barutta Luciana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Barutta Luciana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião-Dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Barutta Luciana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião-Dentista» rilasciato in data 12 febbraio 1996 dalla «Universidade Estadual de Londrina», (Paranà-Brasile), alla sig.ra Barutta Luciana, nata a Londrina (Paranà-Brasile) il 25 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Barutta Luciana, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09458

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanova Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ivanova Elena, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Magister in Stomatologia» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ivanova Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Magister in Stomatologia» rilasciato in data 16 giugno 2000 dall'Istituto superiore di medicina di Plovdiv (Bulgaria) alla sig.ra Ivanova Elena, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 4 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Ivanova Elena, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09459

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Rusu Vasile, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rusu Vasile, cittadina rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic Stomatolog», conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e in data 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Rusu Vasile è risultata idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic Stomatolog» rilasciato in data 23 aprile 1998 dall'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi (Romania) al sig. Rusu Vasile, nato a Bacau (Romania) il 7 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Rusu Vasile, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09460

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Radisavljević Jelena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Radisavljević Jelena, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in Stomatologia», conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Radisavljević Jelena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in Stomatologia» rilasciato in data 19 giugno 2000 dall'Università degli studi di Belgrado, facoltà di stomatologia, Belgrado (Repubblica di Serbia) alla sig.ra Radisavljević Jelena, nata a Belgrado (Serbia) il 30 luglio 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Radisavljević Jelena, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09461

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Corrêa dos Santos Ana Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Corrêa dos Santos Ana Cristina, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião Dentista», conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo di decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Corrêa dos Santos Ana Cristina, è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião Dentista» rilasciato in data 22 dicembre 1995, dalla «Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo» (Nova Friburgo-Brasile) alla sig.ra Corrêa dos Santos Ana Cristina, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'8 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. La dott.ssa Corrêa dos Santos Ana Cristina, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09462

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bringas Ana Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bringas Ana Claudia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontóloga» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Bringas Ana Claudia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontóloga» rilasciato in data 20 aprile 1990 dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontologia» (Repùblica Argentina), alla sig.ra Bringas Ana Claudia, nata a Necochea (Buenos Aires - Argentina) il 29 ottobre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Bringas Ana Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09575

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Khouri Cynthia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Khouri Cynthia, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctorat en médecine dentaire» conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92, a seguito della quale la sig.ra Khouri Cynthia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctorat en médecine dentaire» rilasciato in data 14 maggio 2002 dalla «Université de Montréal - Faculté de médecine dentaire» (Montréal - Canada) alla sig.ra Khouri Cynthia, nata a Montréal (Canada) il 18 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Khouri Cynthia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09576

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pizzurro Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pizzurro Carla, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Pizzurro Carla è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 14 luglio 2000 dalla «Umversidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela), alla sig.ra Pizzurro Carla, nata a Palermo (Italia) il 17 dicembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Pizzurro Carla è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09577

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Barakat Burhan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Barakat Burhan, cittadino palestinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Lekarz Stomatolog» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e in data 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Barakat Burhan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Lekarz Stomatolog» rilasciato in data 11 dicembre 1996 dall'Accademia di Medicina di Bialystok (Polonia) al sig. Barakat Burhan, nato a Bedya (Palestina) il 16 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Barakat Burhan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09578

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Naumova Meri, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Naumova Meri, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in stomatologia» conseguito in Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 deI predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Naumova Meri è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in stomatologia» rilasciato in data 15 dicembre 1995 dall'Università «S.S. Cirillo e Metodi», facoltà di stomatologia, Skopje (Macedonia) alla sig.ra Naumova Meri, nata a Skopje (Macedonia) il 15 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. La Dott.ssa Naumova Meri è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09579

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mambo», registrato al n. 13303.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa «Chemia S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mambo» uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondim MDC» registrato al n. 12570 con decreto direttoriale in data 15 marzo 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondim MDC» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento.

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Mambo» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saraimo stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 marzo 2010 l'impresa «Chemia S.p.a.» con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255, km 46 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato MAMBO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13303.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Norme Precauzionali :
Conservare la confezione ben chiusa; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore . Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:
Irritante oculare; spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibili atassia, bradicardia.

Consultare un centro antiveleni

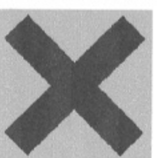
CARATTERISTICHE
MAMBO è un diserbante selettivo di pre- e post emergenza delle colture, da utilizzare in post-emergenza delle infestanti; viene assorbito dalle infestanti sia per via fogliare, sia radicale e traslocato nella pianta tramite la circolazione linfatica. Possiede un rapido assorbimento da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida.
Indicato contro le seguenti infestanti: Amaranto (Amaranthus spp.), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Camomilla (Matricaria chamomilla), Canapa selvatica (Galeopsis spp.), Cencio molle (Cerastium spp), Centocchio comune (Stellaria media), Erba correggiola (Poligonum aviculare), Erba morella (Solanum nigrum), Erba storna comune (Thlaspi arvense), Farinello comune (Chenopodium album), Fiordaliso vero (Centaurea cyanus), Poligono convolvolo (Poligonum convolvolus), Poligono persicaria (Poligonum persicaria), Senape selvatica (Sinapis spp.), Senecione comune (Senecio spp.), Vecia (Vicia spp.), Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium arvense), Vilucchio bianco (Poligonum spp.), Vilucchio comune (Convolvolus arvensis)

Mambo

Diserbante selettivo
Liquido Solubile

Mambo

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Dicamba acido puro ....g 16 (= 180 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Coformulanti q.b. a 100



IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini, Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta;



Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: **ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50**

Partita n.:*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Viene impiegato sulle seguenti colture (in miscela con altri erbicidi utilizzare la dose minore):
MELO: 0,6-1,250 litri/ha
RISO: 0,5-0,750 litri/ha
PRATI, PASCOLI: 0,6-1,250 litri/ha
PRATI ORNAMENTALI, CAMPI SPORTIVI, CAMPI DA GOLF: 0,6-1,250 litri/ha
ASPARAGO: 0,300-0,600 litri/ha, in primavera, prima dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarchiato e leggermente umido
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE: 0,600 litri/ha, dallo stadio di 5-6 foglie della coltura sino allo stadio di botticella
MAIS: 0,900-1,350 litri/ha trattare in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 10 cm
La dose di prodotto stabilita deve essere distribuita utilizzando volumi di acqua di 300-400 l/ha.
Compatibilità: ---

Avvertenza: **in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**

Fitotossicità: **il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta**

Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su melo; 20 giorni su asparago, frumento, orzo, segale, avena, riso, mais, prati, pascoli; 130 giorni su sorgo

Attenzione: **da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Mambo

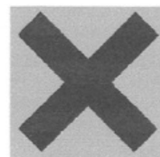
Diserbante selettivo
Liquido Solubile

Mambo

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Dicamba acido puro.......g 16 (= 180 g/l)
(da sale dimetilamminico)

Coformulanti q.b. a 100



IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta;



Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: **ml 50, 100**

Partita n.:*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09517

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 17 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Foxy», registrato al n. 13302.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa «Chemia S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FOXY uguale al prodotto di riferimento denominato PERFORMER registrato al n. 11932 con D.D. in data 8 luglio 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Performer dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Foxy è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 luglio 2010 l'impresa «Chemia S.p.a.», con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255 km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato FOXY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13302.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

CO

Informazioni per il medico: Sintomi: irritante per cute e muco-se fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipo-tensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Mu-scoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE : Foxy è un erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo), Nocciolo, Mandorlo, Vivai di Forestali ed Ornamentali, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, Cavoli Pioppo ed alcune colture trapiantate quali Cavolo e Cavolfiore. Il prodotto agisce per contatto sui tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno. Tra le infestanti controllate sensibili: Monocotiledoni annuali: Avena selvatica (Avena spp), Coda di topo (Alopecurus spp.), Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum). Dicotiledoni annuali: Amaranto (Amaranthus spp.) , Centocchio (Stellaria spp.), Papavero (Papaver spp.), Poligoni: (Polygonum spp.), Senape (Sinapis arvensis), e crucifere in genere, ecc. Dicotiledoni perenni: Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.), Ortica (Urtica dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense), Vilucchio (Convolvulus arvensis). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni Foxy è soprattutto utile in miscela con altri erbicidi di contatto o teletossici.

MODALITÀ D'IMPIEGO: In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza d infestanti o all'inizio della loro germinazione. In post-emergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 l/ha in post-emergenza.

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO: a partire dall'impianto VITE, PIOPPO, NOCCIOLO, MANDORLO: a partire dal 2° anno di età

- Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Dosi: 2-2,5 l/ha.
- Post-emergenza delle infestanti: Foxy si può impiegare:

1) nel periodo autunno -invernale, alla ripresa vegetativa oppure in primavera più avanzata, al venire meno dell'effetto di un precedente trattamento diserbante, su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Dose: 2 l/ha, da solo, oppure in miscela con dosi dimezzate di diserbanti a base triazinica ;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate . Dose: 1-2 l/ha, in aggiunta ad una dose di partner corrispondente ad un quantitativo di 250-420 grammi di principio attivo per ha.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glifosate trimesio, di cui Foxy contribui-sce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, Foxy si utilizza alla dose di litri/ha 03-0,7 l/ha in aggiunta alla dose correntemente utilizzata dei partner sopra citati.

In caso di violente precipitazioni si possono determinare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso di irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma. In aggiunta all'effetto per contatto, Foxy determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di Foxy impiegato; a 2 lt/ha è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.

Foxy

Erbicida selettivo per vigneti, Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Nocciolo, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, alcune Colture trapiantate, Vivai di forestali e Ornamentali

Emulsione Concentrata

Foxy

Partita n.:*

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Oxifluorfen puro ......g 23,8 (= 236 g/l)

Coformulanti q.b. a 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Chemia spa

44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:

Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : **ml 50, 100, 150, 200, 250, 500**
litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COLTURE TRAPIANTATE: Foxy è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: cavolo, cavolfiore. Effettuare la distribuzione di FOXY su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm ma non filate. Dosi: 1-2 litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA: Foxy si utilizza in post-emergenza della coltura, come complemento di un diserbo di pre-emergenza . Il prodotto deve essere distribuito quando la coltura si presenta nello stadio compreso fra seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. Dosi: 0,2-0,6 litri/ha. Avvertenza: la Cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.

AGLIO: In pre-emergenza alla dose di 0,7 -1 l/ha, oppure in post-emergenza con le stesse modalità e dosi della cipolla.

GIRASOLE Impiegare Foxy in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 litro/ha. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

CARCIOFO: Foxy può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 litri/ha; b) in post-emergenza della coltura, impiegando Foxy a 1,5-2 litri/ha in trattamenti localizzati alle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.

CAVOLI (solo colture trapiantate di cavolo e cavolfiore): 1,5-2 l/ha su terreno preparato e almeno 1 giorno prima della messa a dimora delle piantine. Si raccomanda l'utilizzo di piantine ben sviluppate ed in buono stato vegetativo.

VIVAI DI FORESTALI E ORNAMENTALI: Impiegare Foxy prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Foxy va impiegato alla dose di 2-2,5 litri/ha in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione. DISERBO TOTALE DI INCOLTI (AREE INDUSTRIALI E CIVILI, BORDI STRADALI, ARGINI): Utilizzare 4-5 l/ha su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 1-3 l/ha in miscela con idonei prodotti di post-emergenza . Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.

COMPATIBILITÀ Foxy è compatibile con formulati a base di Dipiridilici, Glifosate, Glifosate trimesio, Glufosinate. AVVERTENZA : E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelamento. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. In vigneto - nel periodo compreso tra la ripresa vegetativa e l'allegagione - e nei fruttiferi di pomacee e drupacee nel periodo compreso tra la ripresa vegetativa e 1ª cascola di giungo - non utilizzare dosaggi superiori a Lt 1/ha.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITÀ . il prodotto è nocivo per i pesci e gli uccelli. Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Foxy

Erbicida selettivo per vigneti, Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Nocciolo, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, alcune Colture trapiantate, Vivai di forestali e Ornamentali

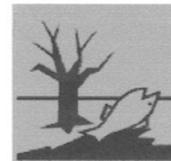
Emulsione Concentrata

Foxy

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Oxifluorfen puro .....g 23,8 (= 236 g/l)
Coformulanti q.b. a 100



PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09514

COPIA TRATTA DA GURI

DECRETO 17 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nition», registrato al n. 13304.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nition uguale al prodotto di riferimento denominato Fenicaps CS registrato al n. 2092 con D.D. in data 22 dicembre 1975 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Fenicaps CS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Nition è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fenitrotion;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255, Km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Nition con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13304.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Nition

Informazioni per il medico:
Fenitrotion : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali** : confusione, atassia, convulsione, coma. **Cause di morte** : generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia** : atropina ad alto dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche : Nition è un insetticida-ovicida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee Grazie alla tecnologia di microincapsulazione, libera progressivamente il principio attivo, rendendo così l'azione insetticida costante e duratura nel tempo. Il prodotto, possiede anche un'azione acaricida.

Dosi e modalità d'impiego :

- **Vite,** contro :
  - Tignole .... 160 – 190 ml /hl
    all'inizio della fase crescente delle catture, dopo 7-13 giorni oppure alla comparsa di uova o fori di penetrazione
  - Tripidi .... 300 ml/hl
    ai primi sintomi, dopo il germogliamento
  - Cicaline........................ 300 ml/hl
    a inizio infestazione (2 forme mobili/foglia)
- **Pomacee,** contro :
  - Carpocapsa .... 190 ml/hl
    al superamento della soglia di 2 adulti/trappola catturati in 1-2 settimane
  - Psille, Afidi e Tentredini .... 190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Fragola,** contro :
  - Eulia, Pandemis e Afidi .... 160 – 190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Drupacee,** contro :
  - Anarsia .... 170 – 190 ml/hl
    7 catture per trappola/settimana, intervenendo dopo 15 giorni per la prima generazione, 6 giorni per le successive
  - Cydia........................ 170 – 190 ml/hl
    10 catture per trappola/settimana, inetervenendo dopo 7-8 giorni per la seconda generazione, 4-6 giorni per le successive
  - tripidi, Cocciniglie e Afidi........................ 170 – 190 ml/hl
    ai primi sintomi di infestazione
- **Agrumi,** contro :
  - Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Mosca della frutta........................ 190 – 250 ml/hl
    nel corso della migrazione delle neanidi (2 trattamenti distanziati 10-12 giorni); per la mosca ad inizio infestazioni
- **Castagno,** contro : Afidi e Carpocapsa .... 170 – 190 ml/hl
- **Mandorlo, Noce, Nocciolo,** contro :
  - Afidi, Carpocapsa, Lecanio e Altica .... 170 – 190 ml/hl
- **Olivo,** contro :
  - Mosca, Tignola, Margaronia, Cocciniglie........................ 190 ml/hl
    Intervenire ai primi sintomi di infestazione. Nel corso della migrazione delle neanidi 2 trattamenti distanziati di 10 – 12 giorni

Insetticida polivalente a bassa tossicità

Sospensione di capsule

Nition

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro..........g 37,5 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : **ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50**

- **Ortaggi,** contro :
  - Afidi, Cavolaie, Casside, Vanessa, Depressaia, Criocera, Tipule, Nottue, Piralide, Dorifora, Punteruolo, Tignole, Mosca .... 160 – 190 ml/hl
    alla comparsa dell'infestazione
- **Patata,**contro : Dorifora .... 160 – 190 ml/hl
- **Cereali** , contro :
  - Afidi, Lema, Coppette e Chironomi .... 1,5 – 2 l/ha
- **Barbabietola da zucchero,** contro :
  - Altica, Cleono, Lisso e Casside........................ 250 – 310 ml/hl
    alla comparsa delle erinosi fogliari
- **Erba medica,** contro Misurino........................ 160 – 190 ml/hl
- **Tabacco,** contro : Afidi e Nottue .... 160 – 190 ml/hl
- **Floreali, Ornamentali e Forestali** , contro :
  - Mosche, Tripidi e Cocciniglie .... 125 ml/hl
    alla comparsa delle infestazioni
- **Pioppo,** contro :
  - Tarlo vespa , Saperda e Afide lanigero .... 125 ml/hl

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri con fori di diametro non inferiore a 0,30 mm (50 mesh).
Preparazione della miscela : agitare e mescolare prima dell'uso. Diluire la prescritta dose d'impiego in poca acqua a parte, rimescolando con cura e successivamente diluire nel totale quantitativo d'acqua, mantenendo in agitazione la massa.
Compatibilità : Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina (es. Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, ecc.)
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di Nocività : Il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame. Non trattare durante la fioritura, non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente od accidentalmente prima che siano trascorsi 20 gg. dal trattamento.

Avvertenze : Non rientrare nelle zone trattate prima che la superfice fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuare sulle colture trattate, entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione individuale al fine di evitare il contatto cutaneo. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento e il divieto di accesso agli estranei. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI:; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta / Foglietto illustrativo

Nition

Insetticida polivalente a bassa tossicità

Sospensione di capsule

Nition

Partita n.:*



Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro .... g 37,5 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09513

COPIA TRATTA DA

DECRETO 17 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulfy 80 WDG», registrato al n. 13323.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 maggio 2006 dall'impresa «Zapi Industrie Chimiche S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulfy 80 WDG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Sulfolac DF» registrato al n. 10736 con D.D. in data 28 febbraio 2001 dell'impresa Agrostulln GmbH;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Sulfolac DF» dell'impresa «Agrostulin GmbH»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Sulfy 80 WDG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2011 l'impresa «Zapi Industrie Chimiche S.p.a.», con sede in Conselve (Padova), via Terza Strada, 12 Z.I. è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Sulfy 80 WDG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10-20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 e kg 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Conselve (Padova) autorizzato con decreto del 20 gennaio 1997 - importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: - Agrostulln GmbH - Werksweg 2, D- 92551 Stulnn, Germania.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13323.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - Z.I. - Conselve (PD) - Tel. +39 049 9597700

Officina di produzione (formulazione e confezionamento): **Agrostulln GmbH** - Werksweg 2, D-92551 Stulln, Germania
Officina di confezionamento: **ZAPI S.p.A.** - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. __________ del __________

Contenuto netto: g 10-20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950 / kg 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e protetto dal gelo.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri di acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: g 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: g 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti pre-fiorali: g 200-500; in fioritura e post-fiorali: g 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: g 200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee: g 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuano i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE-SOIA-TABACCO: kg 4-6/ha.
VIVAI DI PIOPPO: g 200-400.
COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: g 150-400 intervendo ai primi sintomi della malattia.

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di Sulfy 80 WDG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, con l'agitatore in funzione, entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sulfy 80 WDG può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Cucurbitacee: può essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - Z.I. - Conselve (PD) - Tel. +39 049 9597700

Officina di produzione (formulazione e confezionamento): **Agrostulln GmbH** - Werksweg 2, D-92551 Stulln, Germania
Officina di confezionamento: **ZAPI S.p.A.** - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. __________ **del** __________

Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e protetto dal gelo.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri di acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: g 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: g 400-500.
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti pre-fiorali: g 200-500; in fioritura e post-fiorali: g 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: g 200-500.
ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee: g 200-500.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuano i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE-SOIA-TABACCO: kg 4-6/ha.
VIVAI DI PIOPPO: g 200-400.
COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: g 150-400 intervendo ai primi sintomi della malattia.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di Sulfy 80 WDG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte, con l'agitatore in funzione, entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sulfy 80 WDG può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Cucurbitacee: può essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE CONFEZIONI DA GRAMMI 10, 20, 50 e 100

SULFY 80 WDG

ZOLFO MICRONIZZATO SOTTO FORMA DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI CONTRO LE FORME DI OIDIO IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SULFY 80 WDG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Disperdenti, bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare,né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare della registrazione
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Tel. +39 049 9597700

Registrazione del Ministero della Salute n. __________ del __________

Contenuto netto: g 10-20-50-100 **Partita n.** ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09512

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Alexandre Ermolinskiy, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater*, che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Alexandre Ermolinskiy, cittadino russo, nato a Olenino (Russia) il 6 febbraio 1953, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «guida-interprete» acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che il sig. Alexandre Ermolinskiy risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 novembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale (esame orale) sono di competenza della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alexandre Ermolinskiy, cittadino russo, nato a Olenino il 6 febbraio 1953, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Firenze rilascerà al sig. Alexandre Ermolinskiy un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Alexandre Ermolinskiy, cittadino russo, nato a Olenino (Russia) il 6 febbraio 1953, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito «Firenze e provincia».

Tenuto conto che il sig. Ermolinskiy risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

carattere e storia dell'ambito territoriale;

elementi di archeologia nell'ambito territoriale;

elementi di storia dell'arte nell'ambito territoriale;

rete museale e tecniche di prenotazione;

tradizioni e manifestazioni del territorio;

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e costituzione dei gruppi.

06A09607

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ombex».

Estratto provvedimento UPC/II/2458 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale: OMBEX.

Confezioni:

036479018/M - «1% crema» tubo in alluminio da 15 g;

036479020/M - «1% crema» tubo in alluminio da 30 g;

036479032/M - «1% crema» tubo in alluminio da 60 g;

036479044/M - «1% crema» tubo in alluminio da 100 g.

Titolare AIC: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/340/01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito ad armonizzazione per procedura di arbitrato.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Elidel».

Estratto provvedimento UPC/II/2459 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale: ELIDEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036006017/M - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036006029/M - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036006031/M - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036006043/M - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/339/01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito ad armonizzazione per procedura di arbitrato.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Salagen».

Estratto provvedimento UPC/II/2460 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale: SALAGEN.

Confezioni: 029526011/M - 84 compresse 5 mg.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0166/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/2464 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

028142026/M - fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0032/001-003/W023;

UK/H/0032/001-003/N001;

UK/H/0032/002-003/II/039;

U K/H/0032/001-003/W027.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito ad armonizzazione per procedura di arbitrato ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Cambio del film di teflon che riveste il tappo di chiusura dei flaconi di diluente.

Aggiornamento annuale del plasma master file versione febbraio 2003.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leutrol».

Estratto provvedimento UPC/II/2465 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: LEUTROL.

Confezioni:

034280014/M - 30 capsule 15 mg;

034280026/M - 30 capsule 7,5 mg;

034280038/M - 30 compresse 15 mg;

034280040/M - 14 compresse 15 mg;

034280053/M - 30 compresse 7,5 mg;

034280065/M - 10 compresse 7,5 mg;

034280077/M - 6 supposte 15 mg;

034280089/M - 12 supposte 15 mg;

034280091/M - 6 supposte 7,5 mg;

034280103/M - 12 supposte 7,5 mg;

034280115/M - 30 supposte 7,5 mg;

034280127/M - 60 supposte 7,5 mg;

034280139/M - 120 supposte 7,5 mg;

034280141/M - 1 fiala di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

034280154/M - 2 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

034280166/M - 3 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

034280178/M - 5 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

034280180/M - 30 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

034280192/M - 50 fiale soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli S.R.L.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0101/001-002/II/43;

FR/H/0101/007-008/R01;

FR/H/0101/001-006/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mobic».

Estratto provvedimento UPC/II/2466 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: MOBIC.

Confezioni:

031985031/M - «15» 30 capsule 15 mg;

031985068/M - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

031985070/M -6 supposte 15 mg;

031985082/M - 12 supposte 15 mg;

031985106/M - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

031985l44/M - «7,5» 30 capsule 7,5 mg;

031985157/M - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

031985169/M -«15» 14 compresse divisibili 15 mg;

031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg;

031985979/M - 1 fiala di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

031985981/M - 2 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

031985993/M - 3 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

035464015/M - 5 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

035464027/M - 30 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

035464039/M - 50 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/001 - 002/II/43,FR/H/0101/007-008/ROl, FR/H/0101/001-006/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Balzide».

Estratto provvedimento UPC/II/2467 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: BALZIDE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0237/001/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Noveon Pharma GmbH & Co. KG - Plant Raubling - P.O. Box 1151 - D-83060 Raubling - Federal Republic of Germany, come produttore della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mitoxantrone Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2468 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: MITOXANTRONE EBEWE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: I DK/H/439/01/II/01.

Tipo di modifica: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report.

Modifica apportata: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report a 5 anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09626

Comunicato di rettifica relativo ai provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di varie specialità medicinali

Si precisa che, nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2006, al punto 3) dove è stato indicato il ritiro della specialità medicinale «VIASPAN soluzione iniettabile per la conservazione di organi», deve intendersi il ritiro del lotto D5K29 della specialità medicinale «VIASPAN soluzione iniettabile per la conservazione di organi» Ditta Bristol Myers Squibb.

06A09636

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prealpi Tre soc. coop. a r.l.», in Venzone.

Con deliberazione n. 2408 del 12 ottobre 2006 la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Prealpi Tre soc. coop. a r.l.» già con sede in Venzone, riconfermando quale commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

06A09617

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-252) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

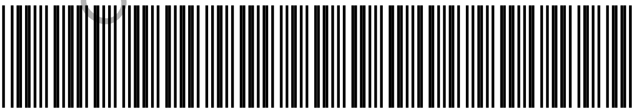
ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



€ **1,00**